

Su iniziativa del Sindacato Ragionieri di Livorno

ADEMPIMENTI FISCALI IMPATTO
SULLA GESTIONE DI
STUDIO E RICHIESTA DI MODIFICHE

Abbiamo voluto riproporre, con ulteriori e differenti introduzioni ed argomentazioni, quanto già avevamo affermato nell'edizione del 2006 circa la preoccupante situazione lavorativa nei nostri studi a causa del sempre più opprimente obbligo ad adempiere.

La nostra criticità tuttavia, seppure marcata, non è fine a se stessa e non è avanzata all'insegna del tanto peggio tanto meglio. Non è questo il nostro stile. Ad ogni critica segue una proposta che, da addetti ai lavori, riteniamo possa migliorare l'organizzazione dei nostri studi con evidenti, benefiche ripercussioni sulla collettività. La riduzione, o in alcuni casi l'eliminazione, di taluni adempimenti ha infatti un doppio vantaggio: riduce i costi per i contribuenti e permette a noi commercialisti di esercitare la nostra professione senza inutili affanni.

Evidenziamo che le nostre richieste, volutamente, non affrontano mai i temi del gettito fiscale.

Conduciamo una battaglia per migliorare la qualità della vita e ci impegniamo a collaborare con le Istituzioni mettendo la nostra conoscenza al servizio dello Stato.

Via Giovanni Caselli, 34 – 00149 Roma – Tel. 06.5573484 – Fax 06.5591829

www.sindacatonazionale Ragionieri.it – E-mail snrc@snrc.191.it



BUROCRAZIA E ADEMPIMENTI - OSSERVAZIONI E PROPOSTE

E' passato un anno da quando, da queste pagine (v. Pacchetto Professioni 2006), abbiamo tuonato ferocemente e in modo incontrovertibile contro alcune misure contenute in quello che è poi diventato famigerato come “decreto Bersani-Visco”. Era (ed è) il decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”.

Siamo stati facili profeti e, in verità, non era difficile esserlo. Il tempo ha emesso il suo verdetto inappellabile dimostrando che niente di ciò che dice il titolo della legge è successo: il “rilancio economico” non c'è stato ma, ad essere ottimisti, la stagnazione è perlomeno identica a quella che esisteva prima; il “contenimento della spesa pubblica” continua ad essere la somma di quattro parole senza seguito; il “contrasto all'evasione fiscale” anche stavolta (come succede dai tempi della Riforma del '73) si è rivelato un asettico strumento di propaganda perchè l'evasione continua tranquillamente a proliferare. In tale ambito, anche se imposti con provvedimenti separati, abbiamo assistito alla riduzione della detraibilità di alcuni costi e ad un inasprimento degli studi di settore che ha scatenato una rivolta generale. Se questa è la lotta all'evasione chiediamo spiegazioni perché ci sfugge qualcosa. Amaramente, l'unico risultato raggiunto è stato quello di far pagare più tasse a chi già ne pagava abbastanza.

In linea generale, quindi, il decreto non ha portato grandi benefici. La storia insegna che, nelle democrazie evolute, i benefici si avvertono rinunciando alle “disposizioni urgenti”, accettando il confronto con i rappresentanti di tutte le categorie economiche, diminuendo il peso fiscale anziché inasprirlo e soprattutto tenendo la spesa pubblica sotto un assoluto e rigoroso controllo. Con queste ultime due misure il bilancio della Germania ha registrato, nel primo semestre del 2007, un attivo di 1,2 miliardi di euro.

Tralasciando le linee generali e addentrandoci in ciò che ci riguarda da vicino non possiamo nascondere una incontestabile verità: ciò che il decreto ha indiscutibilmente portato è stato un terrificante impatto negativo nei nostri studi dove gli adempimenti burocratici – che già erano intollerabili - sono diventati una metastasi.

Sappiamo che i Colleghi Ragionieri, nonché i Consulenti del Lavoro ed i Dottori Commercialisti, hanno la reale percezione di ciò che diciamo perché sopportano quotidianamente l'insostenibile fardello degli adempimenti fiscali. Avanza però, ed a grandi passi, il sospetto che il Legislatore non sempre sia consapevole di quali siano le conseguenze delle “misure urgenti”. Nessun Governo Italiano (e se diciamo il falso chiediamo di essere smentiti) si è mai preoccupato di verificare cosa succedeva nel Paese dopo l'emanazione, urgente o meno, di una Legge. Nessuno ha mai avuto il coraggio di dire “ho sbagliato” ponendo rimedio al malfatto. E' naturale quindi che le storture di oltre trent'anni di leggi fiscali tendenti più alle formalità burocratiche che alla sostanza siano arrivate ad essere insopportabili.

Nella disamina effettuata lo scorso anno avevamo detto a chiare note che il peso degli adempimenti burocratici avrebbe schiacciato i contribuenti, i commercialisti e l'amministrazione stessa, poiché già essa non sarebbe stata in grado di gestire con efficienza l'immane massa di dati che aveva disposto di ricevere.

Attenzione però. Noi criticiamo aspramente la burocrazia che divora il Paese ma non diciamo che non bisogna pagare le tasse. Non condividiamo le idee del Prof. Robert Nozick (filosofo dell'Università di Harvard) secondo cui le uniche tasse ben pagate erano quelle che garantivano lo stipendio dello sceriffo. Vogliamo solo richiamare l'attenzione sul fatto che non esiste una proporzione diretta fra le tasse e gli adempimenti. Ben intendendosi che ad una drastica riduzione del peso burocratico non equivale una corrispondente riduzione degli introiti, così come ad una sproporzionata richiesta di adempimenti non corrisponde un aumento del gettito. Può essere vera,

semmai, la teoria contraria: il cittadino, oppresso e schiacciato da costosi adempimenti, si “difende” attraverso l'evasione e il gettito cala.

La storia, d'altra parte, insegna che l'assolutismo fiscale non produce consensi né con esso si può pensare di costruire il benessere della Nazione. Ci sembra perciò doveroso richiamare l'attenzione sui danni che esso produce e sui comportamenti di popoli come gli inglesi e gli americani – paesi di grandi libertà individuali – che hanno saputo - rispettivamente nel XVII e nel XVIII secolo – ribellarsi all'assolutismo fiscale. Non ci fa piacere pensare che nel secolo XXI possa toccare all'Italia ma la strada nella quale camminiamo ha pochissime uscite...

Quando nel 1838 Nicolò Tommaseo presentò a Firenze il suo “Nuovo Dizionario de' Sinonimi della lingua Italiana” nella prefazione scrisse: “Dove l'occhio umano non vede che una via lattea l' armato di lente discerne una schiera innumera di stelle”.

Non abbiamo mai letto o sentito niente di più bello e poetico per descrivere la conoscenza.

Orbene, vogliamo per una volta essere immodesti perché noi quella lente, in campo fiscale, ce l'abbiamo e siamo disposti ad usarla per il bene comune e per senso dello Stato. In quest'ottica formuliamo le critiche e le proposte che seguono.

Tracciabilità - 100 euro

Il titolo che ci viene in mente sarebbe “cento euro o dell'antidemocrazia” come si può notare nell'ironico manifesto di quest'anno. La disposizione, che vieta ai professionisti di incassare i compensi con denaro contante superiore a 100 euro - pesantemente attaccata nel “Pacchetto 2006” con motivazioni giuridiche incontestabili - è naturalmente conosciuta da tutti e non serve soffermarsi ulteriormente nel dettaglio. Oltre a quanto detto in quella sede, aggiungiamo che - in Italia - tra un cittadino normale ed un professionista esiste la stessa differenza che fino a qualche decennio fa esisteva negli Stati Uniti fra un bianco e un nero: **intollerabile**.

Proposta: equiparazione dei professionisti agli altri cittadini Italiani aumentando a 12.500 euro il limite per l'uso dei contanti o diminuendolo a 100 euro per tutti.

Plusvalenze

Modificando l'art. 54 del Tuir, l'art. 36, comma 29 del decreto, ha introdotto il concetto di plusvalenza e di minusvalenza per i professionisti. Se tutto fosse finito lì non ci sarebbe stato alcunché da obiettare. Ma il legislatore, *sine causa*, ha voluto creare una ingiustificabile disparità rispetto al resto d'Italia. Il confronto sistematico fra l'art. 54 e l'art. 86 del Tuir, infatti, evidenzia in modo limpido l'ennesima discriminazione perpetrata ai danni del mondo professionale.

Nel Pacchetto Professioni 2006 abbiamo argomentato dettagliatamente la disuguaglianza introdotta e, nello scorso mese di ottobre ed in maggio 2007, per ripristinare il diritto di uguaglianza ingiustificatamente leso abbiamo presentato alle forze politiche il seguente emendamento:

Emendamento modifica art. 36, comma 29, del Decreto legge n. 223 del 04/07/2006, convertito in Legge n. 248 del 4 Agosto 2006 – Plusvalenze, minusvalenze, cessioni per i Professionisti

Testo Attuale:

ART. 36. Disposizioni di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.

.... omissis..

Comma 29. Nel testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- **nell'articolo 54:**
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, se:

- a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;**
- b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni;**
- c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione.**

1 ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l’indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.

1 quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale.”;

2. nel comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:”Le predette spese non integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura”;

b) nell’articolo 17, comma 1, dopo la lettera g bis) è inserita la seguente:

“g ter. Corrispettivi di cui all’articolo 54, comma 1 quater, se percepiti in unica soluzione”.

1° Emendamento proposto:

ART. 36. Recupero di base imponibile.

..... omissis.....

Comma 29. Abrogazione

2° Emendamento proposto, in subordine:

All’art. 36, comma 29, del Decreto legge n. 223 del 04/07/2006, convertito in Legge n. 248 del 4 Agosto 2006, dopo le parole dell’articolo 1 ter:

“la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.” sono aggiunte le seguenti: “ Le plusvalenze realizzate, concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.”.

Con questo emendamento si chiede l’abrogazione del principio di generazione di plusvalenze in presenza di cessione di beni strumentali da parte del Professionista, in subordine che detta plusvalenza possa concorrere alla formazione del reddito in 5 anni così come previsto per gli altri operatori economici.

Elenchi clienti e fornitori

Anche per questo adempimento, e con l’intenzione di semplificare il compito di tutte le aziende italiane, abbiamo messo a punto un emendamento che prevede la possibilità di indicare solo la partita Iva e non anche il codice fiscale di tutti i soggetti inseriti negli elenchi oltre a stabilire una scadenza sostenibile (28 ottobre) per la relativa presentazione telematica:

Emendamento modifica art. 37, commi 8, del Decreto legge n. 223 del 04/07/2006, convertito in Legge n. 248 del 4 Agosto 2006 – Elenchi clienti e fornitori

Testo attuale:

all'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-*bis*. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:... *omissis*

Emendamento proposto:

ART 37. Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario.

..... *omissis*

all'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Entro **otto mesi** dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati **la partita Iva** e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:... *omissis*

Con questo emendamento si chiede che sia previsto l'utilizzo della partita Iva al posto del codice fiscale e che la scadenza dell'invio telematico sia fissata al 28 ottobre. In questo modo si eviterebbero milioni di richieste fra gli operatori per la raccolta di dati non sempre obbligatori in fattura e per la mancata possibilità di accedere liberamente ai dati reperibili sul sito Entratel. Possibilità che attualmente è limitata a 10 transazioni giornaliere.

Invio telematico corrispettivi

La sagra degli adempimenti inutili continua. Duole ripeterci ma, anche in questo caso, nel Pacchetto 2006 avevamo richiamato l'inutilità dell'adempimento perché i corrispettivi sono già certificati attraverso l'emissione degli scontrini fiscali e sono poi annotati per necessità sui registri Iva anche se l'art. 37, commi da 33 a 37 del decreto, ha dispensato dalla registrazione.

Vogliamo aggiungere una ulteriore considerazione: i corrispettivi, una volta trasmessi, costituiscono un dato relativo. In altre parole, i ricavi, se non confrontati con i costi, non hanno alcun significato reddituale. Facciamo un esempio: la società Alfa incassa in un mese corrispettivi per 20.000 euro e trasmette la notizia all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia li immagazzina ma - fermo restando che i dati assumono significato di rilievo su base annuale a non di periodo - non sa quanti costi ha sostenuto la società. La trasmissione quindi non serve a niente. O forse serve ai rivenditori di misuratori fiscali e solo a loro...

Prendiamo atto che attualmente la trasmissione – con l'eccezione dei contribuenti marginali – è sospesa ma continuiamo a chiederne l'eliminazione anche se, con l'emendamento seguente, chiediamo in subordine un impatto più morbido.

Emendamento modifica art. 37, commi da 33 a 37, del Decreto legge n. 223 del 04/07/2006, convertito in Legge n. 248 del 4 Agosto 2006 – Invio telematico dei corrispettivi

1° Emendamento proposto:

ART 37. Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario.

..... omissis

Commi da 33 a 37. **Abrogazione.**

2° Emendamento proposto, in subordine:

ART 37. Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario.

..... omissis

Comma 33.

..... omissis

dopo le parole "Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, numero 633," sono aggiunte le seguenti parole: **"trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi trimestrali delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto Decreto numero 633 del 1972"**.

dopo le parole "di cui agli articoli 2 e 3 del predetto Decreto numero 633 del 1972." sono aggiunte le seguenti parole: **"Dagli adempimenti previsti dal presente comma sono esclusi tutti i contribuenti che hanno optato per i regimi contabili marginali, nuove iniziative produttive e minimi in franchigia"**.

Con questo emendamento chiediamo l'abrogazione dell'invio telematico dei corrispettivi. In subordine che l'invio avvenga trimestralmente e che vengano comunque esonerati i contribuenti marginali, nuove iniziative produttive e minimi in franchigia.

Trasmissione delle dichiarazioni

Apriti cielo. E chi "trasmette" le dichiarazioni dei redditi sa di cosa parliamo. Le forche caudine di sannitica memoria, devono essere state un passeggiata salutare al confronto. A detta di tutti i tecnici di computer, "Entratel" è il peggiore programma esistente nel mondo del software. Crediamo loro sulla parola. Entratel è diventato, anno dopo anno, dispettoso, arrogante, tracotante,

insopportabile. Trasmettere una dichiarazione dei redditi è spesso più difficile che compilarla. L'errore bloccante è sempre in agguato e può manifestarsi anche per piccole, ininfluenti inezie. Moltissimi colleghi hanno segnalato casi eclatanti e comportamenti indisponenti del software di Entratel. Fra le centinaia segnalateci, ne citiamo due:

- Iva società di capitali: quadro VT, Modulo 1, riga 1, colonna 2 (quadro esclusivamente statistico *ndr*); poiché fra questo totale e quello del rigo VE 25 si è verificata la differenza di UN EURO la dichiarazione è stata scartata per presenza di errori bloccanti.
- Irap società di persone: assenza di reddito - rigo IP 69, col. 6 – poiché in tale rigo era rimasta scritta l'aliquota del 4,25%, la dichiarazione è stata scartata per non rispondenza.

Non commentiamo. Entratel si commenta da solo. Chiediamo ancora una volta di essere ascoltati nel comune interesse.

Scadenze fiscali

Abbiamo da pochi giorni provato sulla nostra pelle che “il reparto” scadenze fiscali è l'antitesi della tranquillità. E non certo per colpa nostra. Non vogliamo ripeterci né auto citarci ma, nel Pacchetto 2006, avevamo definito “devastante” l'art. 37, comma 10, del sempre più famigerato decreto. In un moto di comprensione verso il Legislatore avevamo pensato di avere usato un aggettivo troppo forte. E invece no. Era corretto e adatto alla circostanza. Ne siamo talmente convinti che riproponiamo testualmente una parte del nostro intervento sul tema:

Articolo 37, comma 10

Con una modifica al regolamento di cui al D.P.R. 322/98 sono stati anticipati i seguenti termini: dal 15 febbraio al 31 gennaio per pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* i modelli per le dichiarazioni dei redditi e Irap;

- dal 31 luglio al 30 giugno per la presentazione a banche e poste delle dichiarazioni delle persone fisiche e delle società di persone;
- dal 31 ottobre al 31 luglio per l'invio telematico, da parte dei soggetti di cui all'art. 3 dello stesso decreto, delle stesse dichiarazioni e di quelle dei soggetti Ires;
- da 5 mesi a 4 mesi dalla data di ricezione, per l'invio telematico delle dichiarazioni da parte di banche e poste;
- dal 30 settembre al 31 marzo per l'invio telematico del modello 770 semplificato;
- dal 31 ottobre al 31 marzo per l'invio telematico del modello 770 ordinario;
- dal 15 marzo al 28 febbraio per il rilascio delle certificazioni delle ritenute operate nell'anno precedente;
- dall'ultimo giorno del decimo mese, all'ultimo giorno del settimo mese successivo alla delibera di messa in liquidazione o alla chiusura della liquidazione o al deposito del bilancio finale, per l'invio telematico delle dichiarazioni in caso di liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa;
- dal 31 ottobre al 31 luglio per l'invio telematico della dichiarazione Iva non facente parte del modello Unico;

E' stata inoltre eliminata la possibilità di trasmettere il modello 770 ordinario unitamente al modello Unico. Con il comma 12, infine, è stato anticipato dal 15 giugno al 31 maggio anche il termine di presentazione del modello 730 a un Caf o a un intermediario.

Fin qui le disposizioni originarie, poi leggermente e transitoriamente modificate poiché anche il legislatore si è accorto di avere eccessivamente calcato la mano.

Affinché la transitorietà diventi stabilità, già nell'ottobre 2006 riproposto nel maggio 2007, abbiamo presentato il seguente emendamento:

Emendamento modifica art. 37, comma 10, del Decreto legge n. 223 del 04/07/2006, convertito in Legge n. 248 del 4 Agosto 2006 – Termini di scadenze per la presentazione delle Dichiarazioni Fiscali e per i pagamenti relativi

1° Emendamento proposto:

ART 37. Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario.

..... omissis.....

Comma 10. Abrogazione

2° Emendamento proposto, in subordine:

ART 37. Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario.

..... omissis

Comma 10.

..... omissis

Al punto b) dell'articolo 2, 1) le parole "tra il 1° Maggio ed il 30 Giugno ovvero in via telematica entro il 31 Luglio" sono sostituite: "tra il 1° Maggio ed il 31 Luglio ovvero in via telematica entro il 30 Settembre".

Al punto d) dell'articolo 4, 1) le parole "entro il 31 Marzo" sono sostituite: "entro il 30 Settembre".

Al punto d) dell'articolo 4, 2) le parole "entro il 31 Marzo" sono sostituite: "entro il 30 Settembre".

Con questo emendamento chiediamo l'abrogazione dei nuovi termini di invio delle dichiarazioni telematiche, in subordine chiediamo che venga uniformato il termine di invio delle dichiarazioni telematiche, alla data del 30 settembre sia per i modelli 770 che per i modelli Unico. La richiesta nasce non solo dalla oggettiva impossibilità di trasmettere le dichiarazioni dei redditi entro il 31 luglio ma anche dalla consapevolezza che il Fisco controllerà quelle dichiarazioni dopo due anni dalla spedizione. Vogliamo sottolineare anche l'assoluta impraticabilità della scadenza del 28 febbraio per la consegna dei modelli Cud.

Di seguito riproponiamo una tabella indicativa delle scadenze esistenti dal 1° gennaio al 31 luglio.

data	scadenza	data	scadenza
16 gennaio	Liquidazione Iva mese di dicembre	16 gennaio	Modello F24 Iva dicembre
20 gennaio	Intrastat - elenchi dicembre	31 gennaio	Intrastat - elenchi IV trim.
31 gennaio	Intrastat - elenchi annuali	16 febbraio	Liquidazione Iva mese di gennaio
16 febbraio	Autoliquidazione Inail	16 febbraio	Invio dichiarazioni d'intento
20 febbraio	Intrastat - elenchi gennaio	28 febbraio	Invio Comunicazione Iva annuale
28 febbraio	Consegna Cud	28 febbraio	Consegna certificazioni ritenute
16 marzo	Liquidazione Iva febbraio	16 marzo	Modello F24 Iva febbraio
16 marzo	Liquidazione Iva annuale	16 marzo	Modello F24 Iva annuale

16 gennaio	Liquidazione Iva mese di dicembre	16 gennaio	Modello F24 Iva dicembre
16 marzo	Invio dichiarazioni d'intento	20 marzo	Intrastat - elenchi febbraio
31 marzo	Invio mod. 770 semplificato	31 marzo	Invio mod. 770 ordinario
16 aprile	Liquidazione Iva marzo	16 aprile	Modello F24 Iva marzo
16 aprile	Invio dichiarazioni d'intento	20 aprile	Intrastat – elenchi marzo
29 aprile	Invio elenchi clienti e fornitori	30 aprile	Intrastat – elenchi I trimestre
30 aprile	Approvazione bilanci d'esercizio	16 maggio	Liquidazione Iva mese di aprile
16 maggio	Modello F24 mese di aprile	16 maggio	Liquidazione Iva I trimestre
16 maggio	Modello F24 Iva I trimestre	16 maggio	Invio dichiarazioni di intento
20 maggio	Intrastat – elenchi aprile	30 maggio	Deposito bilanci d'esercizio
31 maggio	Presentazione mod. 730 al Caf	16 giugno	Liquidazione Iva mese di maggio
16 giugno	Modello F24 Iva maggio	16 giugno	Invio dichiarazioni d'intento
16 giugno	Modello Unico – I scadenza	16 giugno	Modello F24 Unico – I scadenza
16 giugno	Ici – acconto	20 giugno	Intrastat – elenchi maggio
16 luglio	Liquidazione Iva mese di giugno	16 luglio	Modello F24 Iva giugno
16 luglio	Invio dichiarazioni d'intento	16 luglio	Modello Unico – II scadenza
16 luglio	Modello F24 Unico – II scadenza	16 luglio	Ici – ravvedimento breve
31 luglio	Invio Modello Unico	31 luglio	Invio dichiarazione Iva autonoma
31 luglio	Invio mod. 730	31 luglio	Invio corrispettivi
31 luglio	Liquidazione Iva mese di luglio (per imprese che chiudono per ferie)	31 luglio	Liquidazione Iva II trimestre (per imprese che chiudono per ferie)
31 luglio	Modello F24 Iva luglio	31 luglio	Modello F24 Iva II trimestre
31 luglio	Presentazione modello Iva VR	31 luglio	Iva - Ravvedimento lungo
31 luglio	Irpef, Ires, Irap - Ravvedimento lungo		

Sono in tutto 59 scadenze. Osservando il riposo settimanale e rispettando le festività, dal primo gennaio al 31 luglio ci sono 148 giorni lavorativi. Il che significa, in media, una scadenza ogni **2,50 giorni**. Questo dato numerico, che già così mette paura, si assottiglierà non appena la

trasmissione dei corrispettivi entrerà a regime e diventerà di **2,24 giorni** se la trasmissione sarà mensile e addirittura di **1,64 giorni** se sarà settimanale. Non vorremmo mai usare toni forti ma ciò che è riportato nella tabella è un attentato alla nostra salute psico-fisica e, francamente, non possiamo permetterlo.

Abbiamo diritti naturali umani inviolabili come il diritto alla qualità della vita, alla serenità al riposo. E nessuno Stato, nessun Parlamento, nessun Governo, può pensare di portarceli via.

Su iniziativa del Sindacato Ragionieri di Livorno

SCADENZE FISCALI DI AGOSTO
- RICHIESTA DI UN TERMINE FISSO -

Con questo documento l'Associazione Nazionale Ragionieri Commercialisti, anche in virtù dei nuovi obblighi di pagamento per i titolari di partita Iva, chiede la regolamentazione a regime di tutti gli adempimenti fiscali che hanno scadenza nel mese di agosto, ivi compresi i pagamenti di imposte, tasse, contributi previdenziali ed assicurativi.

In questo modo si porrebbe fine all'emanazione di sistematici provvedimenti di proroga che oltre ad essere comunicati a pochi giorni della scadenza originaria, risultano inutili in considerazione degli esigui giorni di differimento. Si chiede pertanto che il Governo stabilisca una scadenza fissa, non più prorogabile.

Via Giovanni Caselli, 34 – 00149 Roma – Tel. 06.5573484 – Fax 06.5591829

www.sindacatonazionale Ragionieri.it – E-mail snrc@snrc.191.it



ADEMPIMENTI FISCALI DEL MESE DI AGOSTO

Proposta di sospensione dei termini per i versamenti

La situazione attuale

Per l'ennesima volta è stata disposta la "proroga estiva" di alcuni versamenti scadenti il 16 agosto con il differimento al giorno 20 dello stesso mese.

Dal differimento, ancora una volta, sono rimasti esclusi i pagamenti delle accise, dell'imposta di registro, delle imposte catastali e quelli da effettuare con la delega F23, mediante conti correnti postali o diverse modalità (es.: bonifici bancari). La proroga ha invece compreso i contributi previdenziali ed assistenziali e i premi INAIL.

In particolare, per l'anno corrente, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anticipato da un comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate che, in pratica, ha prorogato di tre giorni (dato che il 18 e 19 essendo rispettivamente sabato e domenica, sono giorni di scadenza "naturalmente" posticipati al lunedì successivo) i termini per eseguire senza maggiorazione i versamenti di tributi e contributi in scadenza il 16 agosto 2007.

Anche l'INPS, con il messaggio n. 20494/2007, ha confermato la possibilità di beneficiare del termine prorogato per il versamento di contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative e venditori a domicilio nonché dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrative dall'INPS.

La "proroga estiva" esplica i propri effetti dal 1 del mese di agosto per i pagamenti previsti dagli articoli 17 e 20 c. 4 del D.Lgs 241/97 e, al di là della "tipica" scadenza del 16 del mese, amplia ed estende i propri effetti anche ad altri adempimenti fiscali quali, ad esempio, le comunicazioni dati relative alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di luglio, escludendo però i soggetti per i quali sono stati elaborati gli studi di settore nella dichiarazione dei redditi Unico 2007, per i quali il termine di versamento rimane fissato all'8 Agosto.

Il differimento "trascina" gli altri pagamenti con F24, facendo slittare così i pagamenti delle imposte sui redditi da Unico 2007 (anche le rate del saldo) ad esclusione di quelli esposti in precedenza, ritenute, IVA (anche le rate del saldo), imposte sostitutive delle imposte sui redditi, addizionali, contributi e premi dovuti ad INPS e INAIL; sono prorogati anche i termini dei pagamenti da effettuarsi in concomitanza di liquidazioni e controlli formali delle dichiarazioni dei redditi ovvero a seguito di avvisi di accertamento o irrogazione sanzioni, accertamenti con adesione, ravvedimenti, ecc..

I vantaggi e l'estensione

In concomitanza delle ferie estive è indubbio il vantaggio di poter disporre di scadenze che tengono conto della realtà lavorativa di aziende, professionisti e loro collaboratori, ovvero dei cosiddetti "contribuenti/utenti"; la giusta e necessaria considerazione del periodo feriale "classico" non può portare che vantaggi per la collettività.

E' però opportuno sottolineare che la proroga dovrebbe avere maggiore estensione, ovvero coinvolgere qualsiasi altro adempimento di natura prettamente burocratica. In particolare si potrebbe prevedere anche la sospensione dei termini per l'invio di richieste di documentazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria o il posticipo dei termini per la produzione di documenti alla stessa Amministrazione e qualsiasi altro termine che preveda, ad esempio, la risposta a questionari, etc.. In pratica il mese di agosto (in tutto o parzialmente) potrebbe essere considerato come un lasso temporale privo di effetti.

L'intervento richiesto

Tenuto conto di quanto esposto è evidente la necessità di un intervento legislativo che consenta di definire una volta per tutte i termini di pagamento “normalmente” in scadenza nel mese di Agosto e che sia prevista una sospensione per le risposte ai questionari, inviti e richieste di documentazione inviati dall'Amministrazione Finanziaria ivi compresi anche i termini per eventuali invii telematici in scadenza.

Dal 2001 sino ad oggi, la scadenza di “ferragosto” e' sempre stata prorogata con diversi provvedimenti, emanati in tempi diversi e senza mai rispettare o ripetere le stesse date di scadenza, senza prevedere identici intervalli e soprattutto senza alcun rispetto per gli operatori che collaborano con il Fisco e che vengono a conoscenza dell'effettivo differimento solo pochi giorni prima della scadenza originariamente prevista (nel 2005 la proroga e' stata definita con DPCM del 26 luglio; nel 2006 il posticipo e' stato regolato dal DPCM del 28 luglio; nel 2007 è stato preannunciato il DPCM con un Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del primo Agosto).

In pratica si tratta di prevedere una “sospensione” come già prevista e disciplinata dalla Legge 472/69 in ordine alla sospensione di termini processuali.

Esemplificando potrebbe ritenersi congruo prevedere un differimento ad una data certa e fissa, non più prorogabile, come il **23 Agosto**. Data che non creerebbe problemi per la Ragioneria di Stato.

Conclusioni

Dar seguito alla legittima richiesta formulata, confermerebbe l'attenzione del Governo alle quotidiane esigenze dei professionisti, dei cittadini, dei contribuenti e delle imprese in generale e consentirebbe effettivamente ai contribuenti “*di fruire di un più congruo periodo di tempo per l'effettuazione dei versamenti evitando disagi in corrispondenza delle vacanze estive*” (questa è la giustificazione di rito con cui vengono riproposte le proroghe).

Con questo documento l'Associazione Nazionale dei Ragionieri Commercialisti in particolare, e tutti i professionisti del settore economico, contabile e fiscale in generale, auspicano un necessario e doveroso interessamento da parte delle Istituzioni teso a definire i termini per gli adempimenti fiscali del mese di Agosto prevedendo una proroga ex Lege per l'intera mensilità per gli adempimenti di mera natura burocratica e fissando al 23 Agosto la scadenza dei pagamenti, come dal seguente emendamento.

Emendamento modifica art. 37, comma 11 del Decreto legge n. 223 del 04/07/2006, convertito in Legge n. 248 del 4 Agosto 2006 – Slittamento definitivo della scadenza e degli adempimenti fiscali del giorno 16 Agosto.

Testo Attuale:

ART. 37. Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario.

.....omissis...

Comma 11. All'art. 17, comma 1, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 Dicembre 2001, n. 435, il numero “20”, ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: “16”.

Emendamento proposto:

ART. 37. Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario.

.....omissis.....

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma:

11 bis. Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del Decreto Legislativo del 9 Luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal primo al 23 agosto di

ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 23 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

Con questo emendamento si chiede che venga fissato un nuovo termine per le scadenze fiscali del mese di agosto.